



Deliberazione n. 1376 del 5 dicembre 2024

OGGETTO: Stipula di convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per prestazioni di laboratorio. Anni 2025 e 2026.

L'anno 2024, addì 5 del mese di dicembre in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dott. Luca Filippo Maria Stucchi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con deliberazione n. 539 del 18 maggio 2023, era stata approvata la stipula di una convenzione con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l'esecuzione di prestazioni di laboratorio, per gli anni 2023-2024.

Vista la richiesta del 23/08/2024 con cui il Direttore f.f. della SC Laboratorio Analisi richiede la stipula di nuova convenzione passiva con ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per prestazioni di laboratorio, per gli anni 2025 e 2026.

Viste:

- la nota prot n. 58713 del 03/09/2024 con cui questa Azienda ha chiesto la stipula della convenzione suddetta all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
- la nota prot n. 68563 del 16/10/2024 con la quale l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ha espresso la disponibilità alla stipula della convenzione.

Visto il testo di convenzione concordato tra le parti in esito alla predetta istruttoria e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Preso atto dell'attestazione favorevole della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità n. C 1104/2024 del 11/11/2024, agli atti.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) approvare il testo della convenzione passiva in oggetto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) formalizzare, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2026, una convenzione passiva con l' ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per prestazioni di laboratorio;

- 3) dare mandato alla Struttura Complessa Affari Generali e Legali di procedere alla formalizzazione dell'accordo ed alla messa a conoscenza dei soggetti interessati e/o coinvolti dell'avvenuta adozione del presente provvedimento;
- 4) imputare l'onere di spesa presunto, ammontante ad € 32.000,00 al conto economico 2002010500, Servizio DSER divisione 1 attività sanitaria come di seguito specificato:
- € 16.000,00 bilancio previsionale d'esercizio dell'anno 2025
 - € 16.000,00 bilancio previsionale d'esercizio dell'anno 2026

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
f.to ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Avv. Gabriella Ceraulo
Referente per l'istruttoria: Veronica Gorla

Convenzione con ASST Lariana per esami di Laboratorio

TRA

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda"), con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Alberto Zoli**

E

L'ASST Lariana (di seguito indicato come "ASST Lariana") con sede in Como, via Napoleona 60- C.F. e P. IVA 03622110132 qui rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore S.C. Affari Generali e Legali, **Avv. Gabriella Ceraulo**, per delega del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore, **Dott. Luca Filippo Maria Stucchi**, domiciliato per la carica presso la sede medesima

PREMESSO CHE

- L'ASST Lariana ha manifestato con nota prot. 58713 del 03/09/2024, la necessità di rinnovare la convenzione avente ad oggetto esami di laboratorio, da svolgersi presso l'ASST Niguarda e in favore dei propri utenti;
- L'ASST Niguarda, attraverso la propria S.C. Analisi Chimico Cliniche, la S.C. Microbiologia Clinica e la S.C. SIMT, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 30/2006, e s.m.i., al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale ed al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, prevede la possibilità che gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del Servizio Sanitario Regionale, possano svolgere tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi mediante la stipula di apposite convenzioni che regolino i rapporti reciproci, con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Direzione Amministrativa
S.S. Area Privata
Alberto Russo

1 di 5

Responsabile del procedimento:: Patrizia Denise Garavello
Responsabile dell'istruttoria: Michela Lorusso
Pratica trattata da: Maria Carolina Grossi (Tel. 02/6444.7843)

PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
E-mail: convenzioni@ospedaleniguarda.it
Tipologia convenzione: Ic-io

Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti tipologie di **prestazioni** alle seguenti **tariffe**:

QUANTITA' annue	CODICE	DESCRIZIONE ESAMI
5	90924	Entamoeba Histolytica Anticorpi
150	90451	Vitamina C
5	91215x2	Anticorpi antiHHV6
5	91215	Anticorpi antiHHV8
35	90972	Anticorpi Anti Aspergillo
10	91115	HHV6 DNA PCR
25	91172	Epatite E – Anticorpi Totali
15	91106	Tossina difterica anticorpi
35	90994	Antibiogramma per micobatteri
80	90532 (ANPIA)	Anticorpi Anti-Piastrine
210	90986	Galattomannano
3	91115	HHV8 DNA PCR
5	90205	Methotrexate
5	90382	Macroprolattina
15	DBGLUCANO	Beta-D-Glucano

Per l'attività di cui sopra verrà applicata la seguente **tariffazione**: Nomenclatore Tariffario Vigente (NTR).

Si precisa che all'esame "Beta-D-Glucano" ed all'esame Anticorpi Anti Aspergillo verrà applicata la tariffa prevista dal Tariffario **Solvente** dell'ASST Niguarda in vigore al momento dell'esecuzione che attualmente è rispettivamente di **€ 70,00** (Beta D-Glucano) e di **€ 25,00** (Anticorpi Anti Aspergillo).

Sarà cura dell'ASST Niguarda comunicare eventuali modifiche della suddetta tariffa.

L'ASST Niguarda si riserva di richiedere l'esecuzione di ulteriori esami, anche non presenti nell'elenco di cui sopra, laddove tali ulteriori esami risultino indispensabili per la corretta valutazione del caso. Tali esami aggiuntivi verranno fatturati alla medesima tariffa degli esami in convenzione.

Art. 2 - Modalità operative

Il trasporto dei campioni da esaminare viene effettuato a cura dell'ASST Lariana, con oneri a carico di quest'ultima e dovranno pervenire presso l'ASST Niguarda con le seguenti modalità:

- prelevati in provette idonee, con caratteristiche concordate con il Dipartimento di Medicina di Laboratorio;
- trasportati in contenitori a norma di legge;
- accompagnati da una richiesta sottoscritta dalla Direzione Sanitaria o Struttura delegata dell'ASST Lariana, che dovrà contenere la descrizione del materiale e i dati del paziente.

La trasmissione dei referti avverrà mediante un collegamento informatico tramite accesso ad un portale dedicato i cui costi saranno i seguenti:

- Gestione annua: **€ 1.500,00** + IVA (con decorrenza all'attivazione del servizio).

L'ASST Lariana dovrà comunicare tramite apposita modulistica, tutti i dati necessari al fine di configurare i propri referenti che saranno abilitati alla fruizione del collegamento stesso.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità dei direttori delle SC coinvolte, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste **in orario di servizio** salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti.

Art. 4 - Doveri dell'ASST Lariana

L'ASST Lariana si impegna al rispetto di quanto indicato dalla presente convenzione nei confronti di terzi e garantirà la corretta gestione, in termini di privacy, dell'esito degli esami effettuati dell'ASST Niguarda concordando con i Direttori delle S.C. interessate le modalità ritenute più idonee in merito.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e dell'ASST Lariana.

Con riferimento alle modalità di emissione delle fatture da parte dell'ASST Niguarda, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017) in materia di emissione e trasmissione degli Ordini elettronici, l'ASST Lariana, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali v2.0 del 30.06.2021 (par. 8.2 Ordini elettronici relativi a partite intercompany) pertanto, trasmetterà all'ASST Niguarda, tramite il Nodo Smistamento degli ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine, sarà un **ordine di convalida, successivo all'emissione della fattura.**

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non

tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 6 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la seguente **durata**: dal **01/01/2025 al 31/12/2026**.

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.S. Area Privata, oppure tramite posta elettronica certificata.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione o di atto integrativo.

Art. 7 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 8 – Trattamento dei dati

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare l'ASST Lariana e di cui gli incaricati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione.

Le Parti, in caso di trattamento di dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati relativi alla presente convenzione, garantiscono il rispetto della normativa prevista in materia di protezione dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati") e dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)).

Nel caso in cui i dati relativi al presente contratto vengono trattati da entrambe le parti, la titolarità è condivisa tra le stesse e gli operatori devono ritenersi incaricati del trattamento osservando le regole previste dal Codice della Privacy.

L'ASST Lariana e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 9 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Codice di Comportamento

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all. A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni. L'imposta di bollo di Euro 16,00 è assolta in modo virtuale aut. N. 50486/2020 Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Como;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

Le spese inerenti l'imposta di bollo sono a carico dell'ASST Lariana.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

ASST Lariana
IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI E LEGALI
Gabriella Ceraulo

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Il Direttore Generale

Alberto Zoli

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012